



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale della Sicilia

Ufficio I – Affari generali

PRAP SICILIA

N.Prot. 6067 -AG/I

Palermo, 28/01/2020

Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555
90128 Palermo, Tel. (091)7799111
peo: pr.palermo@giustizia.it
pec: pr.palermo@giustiziactert.it

Alla Segreteria generale della O.S. CoSP

e-mail: segreteria generale coosp@pec.it

e-mail: ca.lepi@alice.it

e, per conoscenza

Alla Direzione della C.C.

BARCELLONA P.G.

Oggetto: Nota Segreteria Delegato Nazionale Regione Sicilia O.S. Co.S.P. prot. n° 034/Federazione Sindacale Co.S.P. del 22.10.2019 "Difficoltà distribuzione turni di reperibilità al personale di Polizia penitenziaria della Regione".

Con riferimento a quanto rappresentato da codesta O.S. con la nota citata in oggetto e di seguito a quanto già comunicato con la nota prot. n° 73819- AG/I del 5.11.2019, si fa presente che la direzione della C.C. di Barcellona – all'uopo interpellata – ha riferito che non è stato possibile programmare i turni di reperibilità secondo criteri di volontarietà in ossequio a quanto previsto dall'art. 12 A.N.Q. in quanto gli avvisi diramati al fine di acquisire la disponibilità del personale di Polizia Penitenziaria ad essere impiegato nei turni di reperibilità sono andati deserti.

In ogni caso la predetta direzione ha precisato che la reperibilità viene comunque riconosciuta al personale chiamato in servizio "...per fronteggiare improvvise emergenze legate al mantenimento dell'ordine, della disciplina o della sicurezza ovvero per esigenze di funzionalità istituzionali, quali quelle connesse alla scarcerazione di ristretti o all'ammissione in Istituto al di fuori degli orari di apertura della matricola...".

Quanto sopra, in linea con le indicazioni contenute nella lettera circolare prot. n° GDAP – 0098315-2007 del 26.03.2007 secondo cui l'indennità di reperibilità va riconosciuta al personale che – pur non collocato formalmente in reperibilità – viene chiamato, per eccezionali e sopravvenute esigenze di servizio, ad effettuare prestazioni lavorative dopo aver già espletato l'ordinario turno di servizio formalmente disposto, sempreché "... vi sia un'interruzione tra la prestazione del turno ordinario di servizio formalmente disposto ed espletato e la prestazione straordinaria richiesta al personale".

IL PROVVEDITORE

Dott.ssa Cinzia Calandrino